Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Mercoledì, 4 febbraio 1931 - ANNO IX — Numero 28

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Giua. e Mario Dessi, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 33; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto del Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 223.

LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1878.

Costituzione delle Commissioni d'inchiesta presso i Tribunali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione d'inchiesta presso ogni tribunale militare marittimo è composta di un presidente avente il grado di capitano di vascello o colonnello oppure di capitano di fregata o tenente colonnello, di un giudice istruttore appartenente al ruolo della magistratura militare e di un ufficiale superiore della Regia marina.

Due altri ufficiali di marina col grado di tenente di vascello o di capitano sono nominati membri supplenti.

Le sentenze e le ordinanze sono estese dal giudice istruttore.

Art. 2.

Nei giudizi a carico di ufficiali di grado superiore a tenente di vascello o capitano, l'ufficiale che non abbia grado superiore all'imputato viene surrogato con altro ufficiale avente tale requisito, ma di anzianità inferiore al presidente, scelto per sorteggio fra tutti gli ufficiali di marina appartenenti al dipartimento marittimo ove ha sede il tribunale.

Qualora anche il presidente debba essere sorteggiato, ne assume le funzioni il più elevato in grado o il più anziano fra gli estratti.

L'estrazione a sorte è fatta dal comandante in capo del dipartimento alla presenza del pubblico ministero.

Art. 3.

L'ufficio dei giudici della Commissione d'inchiesta sorteggiati a norma dell'articolo precedente è limitato ai processi per i quali ha avuto luogo la designazione.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, la quale entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — ROCCO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 224.

LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1863.

Approvazione della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della « Casa dello studente » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata in ogni sua disposizione ed è resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il giorno 3 settembre 1930, con cui il Ministero delle finanze, il Ministero delle corporazioni, il Partito Nazionale Fascista, il Governatorato di Roma, la Federazione fascista dell'Urbe, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti, la Regia università degli studi di Roma, la Regia scuola d'ingegneria di Roma, la Regia scuola di architettura di Roma, il Regio istituto superiore di magistero di Roma, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, si sono costituiti in Consorzio per la creazione in Roma di un Istituto denominato « Casa dello studente ».

Art. 2.

Il Consorzio di cui all'articolo precedente, è eretto in ente morale e sarà regolato secondo le norme contenute nella annessa convenzione.

L'ordinamento e funzionamento dell'Istituto « Casa dello studente » in Roma, sarà determinato da un regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione del Consorzio ed approvato dal Ministero della educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Art. 3.

Agli atti e contratti di competenza del Consorzio, compresi quelli riguardanti il trapasso di proprietà, saranno applicabili, nei riguardi delle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, le norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e considerati fatti nell'interesse di questo. Saranno, però, dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Gli interessi sulle somme mutuate al Consorzio o dei mutui eventualmente contratti dagli enti locali sovventori per provvedere al pagamento dei loro contributi saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della « Casa dello studente » in Roma.

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1930 - Anno VIII, il giorno 3 del mese di settembre in Roma, in una sala del Palazzo del Littorio, al Corso Vittorio Emanuele, n. 116, avanti di me dott. comm. Ettore Caraccio, nella mia qualità di ufficiale rogante delegato a ricevere e a stendere i contratti nell'interesse dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, come da decreto Ministeriale 13 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1925, registro 2, foglio 155, ed alla presenza dei signori avv. Vincenzo Cersosimo di Ottorino, nato in Cassano Jonio e domiciliato in Roma, e dott. Franco Labriola fu Michele, nato in Bari e domiciliato in Roma, entrambi testimoni idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti.

Sono comparsi:

1° S. E. il dott. Augusto Turati di Antonio, nato in Parma e domiciliato, per ragioni della carica, in Roma, nella sua qualità di Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2° il dott. gr. uff. Ugo Frascherelli fu Ponziano, nato in Firenze e domiciliato in Roma, direttore generale per l'istruzione superiore, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, come da delega ministeriale in data 29 agosto 1930 (allegato *A*);

3° il dott. gr. uff. Paolo Grassi fu Reginaldo, nato in Treia (Macerata) e domiciliato in Roma, direttore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero delle finanze, come da delega ministeriale in data 1° settembre 1930 (allegato *B*);

4° il rag. comm. Saverio Farina fu Fortunato, nato in Dasà (Catanzaro) e domiciliato in Roma, consigliere del Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Mini-

stero medesimo, come da delega ministeriale in data 28 agosto 1930 (allegato *C*);

5° il dott. comm. Virgilio Testa di Alfredo, nato in Veiano (Viterbo) e domiciliato in Roma, direttore capo della Ripartizione affari generali del Governatorato di Roma, in rappresentanza del Governatorato medesimo, come da mandato speciale per rogito 24 novembre 1928 del notaro Giuseppe Lanciotti di Roma (allegato *D*);

6° l'avv. comm. Igino Pinci di Alfredo, nato e domiciliato in Roma, segretario federale amministrativo dell'Urbe, in rappresentanza della Federazione fascista dell'Urbe, come da delega del segretario federale dell'Urbe avv. Aldo Vecchini in data 1° settembre 1930 (allegato *E*);

7° l'avv. comm. Giuseppe Brofferio fu Tullio, nato e domiciliato in Roma, ispettore generale della Confederazione nazionale Sindacati fascisti professionisti ed artisti, in rappresentanza di detta Confederazione medesima, come da delega presidenziale in data 28 agosto 1930 (allegato *F*);

8° l'on. prof. comm. Federico Millosevich fu Elia, senatore del Regno, nato in Venezia e domiciliato in Roma, in rappresentanza, nella sua qualità di rettore della Regia università degli studi di Roma;

9° l'ing. prof. Giovanni Battista Milani di Carlo, nato e domiciliato in Roma, stabile di architettura tecnica nella Regia scuola d'ingegneria di Roma, in rappresentanza di detta Scuola medesima, come da delega direttoriale in data 31 agosto 1930 (allegato *G*);

10° il conte prof. Nestore Carosi Martinozzi di Vincenzo, nato in Carbognano (Viterbo) e domiciliato in Roma, membro del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, in rappresentanza del detto Istituto medesimo, come da delega direttoriale in data 1° settembre 1930 (allegato *H*);

11° il prof. comm. Gustavo Giovannoni fu Leonida, nato e domiciliato in Roma, in rappresentanza, nella sua qualità di pro-direttore, della Regia scuola di architettura di Roma;

12° il prof. comm. Giuseppe Cardinali fu Fortunato, nato e domiciliato in Roma, in rappresentanza, nella sua qualità di Regio commissario straordinario, del Regio istituto superiore di magistero di Roma.

Si premette dalle parti costituite:

che è conforme alle direttive del Regime ed all'interesse della cultura nazionale che Roma sia dotata di una « Casa dello studente », la quale possa offrire mediante equo corrispettivo, alloggio, vitto, assistenza morale, culturale e fisica a studenti regolarmente inscritti presso la Regia università degli studi di Roma e presso gli altri Istituti governativi di grado universitario della Capitale;

che tale istituzione, oltre alla assistenza dei giovani universitari in genere, si propone di offrire decorosa ospitalità a studenti stranieri che vengono a Roma a scopo di studio, in modo di incoraggiarli a orientarsi sempre più numerosi verso l'alta cultura italiana;

che pertanto è necessario che tale « Casa dello studente » sia organizzata sollecitamente secondo i criteri più pratici e più moderni, sì da riuscire un'opera degna di Roma e della missione della Università del Regime.

Quanto innanzi premesso, i signori comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante son ben certo, convengono e stipulano quanto segue nel nome e per conto delle Amministrazioni, Enti ed Istituti che rispettivamente rappresentano:

Art. 1.

Per provvedere alla costituzione e al mantenimento dell'Istituto « Casa dello studente » è costituito un Consorzio, del quale fanno parte:

1° il Ministero delle finanze;
2° il Ministero delle corporazioni;
3° il Partito Nazionale Fascista;
4° il Governatorato di Roma;
5° la Federazione fascista dell'Urbe;
6° la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti;
7° la Regia università degli studi di Roma;
8° la Regia scuola d'ingegneria di Roma;
9° la Regia scuola d'architettura di Roma;
10° il Regio istituto superiore di magistero di Roma;
11° il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

Di tale Consorzio potrà inoltre far parte chiunque concorra, se privato, con somma non inferiore a L. 100.000 o, se ente pubblico, con somma non inferiore a L. 25.000.

Art. 2.

Il Consorzio ha un Consiglio di amministrazione composto:

dal rettore della Regia università degli studi di Roma, presidente;
da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
da un rappresentante del Ministero delle finanze;
da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
da un rappresentante del Governatorato di Roma;
da un rappresentante della Federazione fascista dell'Urbe;
da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti;
dal direttore della Regia scuola d'ingegneria di Roma;
dal direttore della Regia scuola d'architettura di Roma;
dal direttore del Regio istituto superiode di magistero di Roma, o da chi ne faccia le veci;
dal direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

Faranno parte del Consiglio di amministrazione anche i privati e i rappresentanti degli enti pubblici che concorreranno con le somme minime stabilite nel secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo precedente, delibera su tutti gli argomenti che concernano l'attività del Consorzio ed elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo composto di tre membri per l'attuazione dei suoi deliberati e per il disbrigo di tutte le incombenze che ritenga opportuno affidargli.

Art. 4.

Il Consorzio dovrà dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'edificio in cui l'Istituto avrà sede appena la presente convenzione sarà approvata con provvedimento legislativo e dovrà proseguirli, senza interruzione, con la maggior cura, per modo che il loro compimento possa essere assicurato, al più, entro due anni dalla data dell'approvazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio provvede nel modo che giudicherà più opportuno alla scelta del progetto ed alla sua esecuzione, la quale potrà essere fatta direttamente, per mezzo di personale tecnico di sua nomina,

o indirettamente per mezzo di Istituti specializzati in costruzioni intensive ed economiche; decide circa l'ordine dei lavori e circa le eventuali varianti che fossero riconosciute necessarie; provvede senza alcuna autorizzazione o approvazione superiore alla stipulazione dei contratti di qualsiasi specie; sovraintende e cura l'esecuzione dei lavori, la manutenzione dei mobili e degli immobili e provvede a tutti i pagamenti relativi.

Nessun pagamento a saldo delle forniture e delle opere eseguite potrà essere disposto se non previo collaudo.

Art. 6.

Il Consorzio avrà facoltà di accettare contributi in qualsiasi misura da enti o da privati; di contrarre mutui o di fare cessione delle quote dei contributi dovuti dagli Enti consorziati, per procurarsi le somme occorrenti alla celere esecuzione dei lavori.

Art. 7.

Per il raggiungimento dei fini del Consorzio, gli Enti consorziati si obbligano a concorrere come segue:

Lo Stato si obbliga a concedere metri quadrati 15.000 di terreno nella zona di proprietà demaniale nei pressi del Policlinico « Umberto I » data in uso al Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministero delle corporazioni contribuisce con la somma di L. 300.000 già versata nella cassa del Partito Nazionale Fascista.

Il Governatore di Roma si obbliga a contribuire con la somma complessiva di lire 500.000, da versare in due annualità di L. 250.000 ciascuna non oltre i mesi di dicembre degli anni 1931 e 1932.

La Regia università di Roma si obbliga a contribuire con la somma di L. 1.000.000, da versare entro l'anno 1930, prelevando tale somma dal fondo dell'Opera dell'Università istituita a norma dell'art. 58 della legge 30 settembre 1923, n. 2102.

La Regia scuola d'ingegneria di Roma si obbliga a contribuire con la somma di L. 60.000 da versare entro il dicembre dell'anno 1930.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma si obbliga a contribuire con la somma di L. 45.000, da versare in tre annualità eguali entro i mesi di dicembre degli anni 1930, 1931 e 1932.

La Regia scuola di architettura di Roma si obbliga a contribuire con la somma di L. 7000, da versare entro il dicembre dell'anno 1930.

Il Regio istituto superiore di magistero di Roma si obbliga a contribuire con la somma di L. 6275, da versare entro il dicembre dell'anno 1930.

La Federazione fascista dell'Urbe si obbliga a contribuire con la somma di L. 100.000, da versare in quattro rate eguali entro i mesi di aprile degli anni 1931, 1932, 1933 e 1934.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti si obbliga a contribuire con la somma di L. 30.000, da versare entro il dicembre dell'anno 1930.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo compilerà annualmente i bilanci preventivi e i conti consuntivi che saranno approvati dal Consiglio di amministrazione e quindi sottoposti alla approvazione del Ministero dell'educazione nazionale d'intesa con quello delle finanze.

Agli Enti interessati sarà presentata una relazione sullo stato dei lavori e sulle condizioni finanziarie dell'Istituto.

Art. 9.

La presente convenzione viene stesa in carta semplice e sarà registrata gratuitamente perchè fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato e dei Regi istituti superiori d'istruzione di Roma.

Richiesto nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso la presente convenzione ed alla continua presenza dei testimoni ne ho data chiaramente lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, l'hanno dichiarata in tutto conforme alla loro volontà e la firmano con i testimoni stessi e con me ufficiale rogante nei modi di legge.

Consta il presente atto di quattro fogli in dodici pagine da me personalmente scritte, più righe ventitrè della pagina tredicesima, sino alle sottoscrizioni, e ad esso sono annessi otto allegati, contraddistinti con le lettere da *A* ad *H*.

Firmato: *Augusto Turati*
Ugo Frascherelli
Paolo Grassi
Saverio Farina
Virgilio Testa
Igino Pinci
Giuseppe Brofferio
Federico Millosevich
Giovanni Battista Milani
Nestore Carosi Martinozzi
Gustavo Giovannoni
Giuseppe Cardinali
Franco Labriola, teste
Vincenzo Cersosimo, teste
Ettore Caraccio, ufficiale rogante.

Allegato A.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Il Ministro

Roma, addì 29 agosto 1930-VIII

Al gr. uff. dott. Ugo Frascherelli,
Direttore generale per l'istruzione superiore - Ministero.

Il giorno 3 settembre prossimo venturo, alle ore 18, al Palazzo del Littorio, si procederà alla firma della convenzione per la fondazione in Roma della « Casa dello studente », da parte dei rappresentanti dei Ministri interessati, di vari enti pubblici e dei capi degli Istituti d'istruzione superiore della città.

La S. V. Ill.ma è delegata a rappresentare il mio Ministero alla stipulazione del detto atto.

Il Ministro: B. GIULIANO.

Allegato B.

N. 154258 Direzione generale Tesoro - Div. IV.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 93 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega:

Il sig. gr. uff. dott. Paolo Grassi fu Reginaldo, direttore generale del Tesoro, e in caso di suo impedimento od assenza, il gr. uff. dott. Nicola Muratore fu Dionisio, direttore

capo divisione, a rappresentarlo ed a firmare in sua vece l'atto per la costituzione del Consorzio dell'Ente « Casa dello studente », in Roma.

Roma, addì 1° settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Mosconi.

Allegato C.

Ministero delle Corporazioni
Direzione generale delle Associazioni professionali

Roma, addì 28 agosto 1930-VIII

Prot. n. 7031/116-F.

Ill.mo sig. comm. rag. Saverio Farina,
Consigliere del Ministero delle corporazioni.

Il giorno 3 settembre, alle ore 18, nel Palazzo del Littorio, si riuniranno i rappresentanti degli Enti interessati per la firma dell'atto costitutivo del Consorzio per l'istituzione in Roma della « Casa dello studente ».

A rappresentare il Ministero delle corporazioni per la firma della convenzione stessa, rimane incaricata la S. V., che vorrà esibire la presente quale delega ufficiale da alligarsi all'atto relativo.

Il Ministro: Bottai.

Allegato D.

COPIA AUTENTICA.

Ordine dell'esercizio n. 4587.
Ordine annuale n. 510.
Repertorio n. 8275.

Mandato speciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventotto - Anno settimo.

Il giorno ventiquattro del mese di novembre in una sala del Governatorato di Roma, in Campidoglio.

Innanzi di me Lanciotti Giuseppe, Regio notaro, inscritto presso il Collegio del distretto notarile di Roma, alla residenza di Campagnano di Roma, non assistito dai testimoni per espressa rinuncia fatta dall'Ecc.mo signor comparente;

Si è personalmente costituito:

S. E. il Principe Don Francesco Boncompagni Ludovisi del vivente Ugo, nato a Foligno e domiciliato in Roma, per ragioni di carica in Campidoglio.

Della cui indentità personale dichiaro di essere io notaro personalmente certo.

Detto Ecc.mo signor comparente, nella qualità di Governatore di Roma, in virtù del presente atto costituisce e nomina suoi procuratori ad agire i signori: comm. dott. Virgilio Testa di Alfredo, nato a Veiano e domiciliato in Roma, in via S. Alessio n. 2, direttore della IX Ripartizione del Governatorato; e comm. dott. Giulio Cona di Luigi, nato e domiciliato in Roma in via Napoleone III n. 6, direttore della II Ripartizione del Governatorato, affinchè nei casi di impedimento o d'assenza di esso Ecc.mo Governatore, possano sia unitamente, sia separatamente, in suo nome e vece, stipulare contratti di appalto, acquisti, vendite, permute, donazioni, enfiteusi, anticresi d'immobili e mobili, convenzioni di piano regolatore, transazioni, affrancazioni di censi, di canoni, di servitù, novazioni, compromessi, ricognizioni, costituzioni, accettazioni e rinuncie di servitù, usufrutto, abitazioni, cessioni di credito e di diritto e di azioni, con surroga nei privilegi e nelle garanzie, divisioni, pegni, locazioni ed affitti attivi e passivi, rettifiche e ratifiche, consensi per cancellazioni, restrizioni, postergazioni, trasferimenti e surrogazioni di ipoteche per cancellazioni ed altri annotamenti di trascrizioni di precetto e di altra natura, per rinuncia ad ipoteche legali esonerando i competenti conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità.

E per l'effetto di quanto sopra, esso Ecc.mo Governatore, conferisce ai nominati procuratori ogni ed opportuna facoltà di fare ed agire nelle stipulazioni di cui sopra, come far potrebbe esso Ecc.mo Mandante, con promessa di aver per rato e valido il loro operato.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto, che pubblico mediante lettura da me notaio fatta all'Ecc.mo Comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.

È scritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, in pagine tre intere di questo foglio ed in righe tre fino a questo punto.

Francesco Boncompagni Ludovisi
Lanciotti Giuseppe, Regio notaro.

Registrato a Roma il 26 novembre 1928-VII, Ufficio atti pubblici, n. 7251, vol. 469. — Esatte complessivamente L. 13,10.

Il procuratore superiore: *Brescia.*

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si rilascia a richiesta del sig. avv. De Bartolomeis.

Dal mio studio, li 29 agosto 1930 - Anno VIII

Lanciotti Giuseppe, notaio.

Allegato E.

Federazione Fascista dell'Urbe
Il Segretario Federale

Roma, 1° settembre 1930-VIII

Delego l'avv. Igino Pinci, segretario federale amministrativo dell'Urbe, a rappresentare la Federazione dell'Urbe per la firma del Consorzio per la costituzione dell'Ente « Casa dello studente ».

Aldo Vecchini.

Allegato F.

Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti
professionisti e artisti
Il Presidente

Roma, 28 agosto 1930-VIII

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 15 dello statuto della Confederazione, il sottoscritto presidente ha delegato l'ispettore generale della Confederazione stessa avv. comm. Giuseppe Brofferio fu Tullio, residente in Roma, a rappresentare e a firmare per lui, impegnando la Confederazione, l'atto di costituzione del Consorzio per l'Ente « Casa dello studente » in Roma che verrà steso a Palazzo del Littorio il 3 settembre 1930.

Deliberato in Roma, il 28 agosto 1930 - Anno VIII.

p. Il segretario della C.N.S.F.P.A.: *Gatto.*
Il presidente della C.N.S.F.P.A.: *Di Giacomo.*

Allegato G.

REGIA SCUOLA DI INGEGNERIA DI ROMA
Il Direttore

A S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista
Roma

Per la firma del Consorzio per la costituzione dell'Ente « Casa dello studente » in Roma, che avrà luogo il giorno 3 settembre 1930 alle ore 18 al Palazzo del Littorio, delego il sig. ing. prof. Milani Giovanni Battista di Carlo, insegnante stabile di questa Regia scuola d'ingegneria.
Con devoto ossequio.

Roma, 31 agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore della Regia scuola d'ingegneria di Roma:
G. Cicconetti.

Allegato H.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Roma, 1° settembre 1930-VIII

Nella mia qualità di direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma dichiaro che il conte prof. Nestore Carosi Martinozzi, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, è delegato a rappresentare il predetto Istituto nella firma della convenzione per la costituzione dell'Ente « Casa dello studente » in Roma.

ACERBO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
B. GIULIANO.

Numero di pubblicazione 225.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1860.
Erezione in ente morale della « Fondazione Principe Umberto » istituita presso la Regia scuola industriale « Giovanni da Udine », in Udine.

N. 1860. R. decreto 11 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione Principe Umberto » istituita presso la Regia scuola industriale « Giovanni da Udine » in Udine, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 226.

REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. 1861.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare una donazione.

N. 1861. R. decreto 6 novembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 12.000 disposta a favore dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 227.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 51.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mantova ad accettare una donazione disposta dal sig. Vincenzo Bedulli.

N. 51. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mantova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5000 nominali disposta in suo favore dal sig. Vincenzo Bedulli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 228.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 52.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mantova ad accettare una donazione disposta dal sig. Ciro Castagnari.

N. 52. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mantova, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, disposta in suo favore dal signor Ciro Castagnari.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 229.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 53.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Parma ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio, disposta dal cav. Luigi Leoncini.

N. 53. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Parma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali disposta dal cav. Luigi Leoncini per l'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del figlio Gino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 230.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 54.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Sondrio ad accettare una donazione disposta dal commendatore Mino Brughera.

N. 51. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Sondrio, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali 500 dollari disposta dal comm. Mino Brughera.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 23 dicembre 1930.

Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Castellucchio (Mantova).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 19 luglio 1929, n. 1824, con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, e venne preposto alla gestione dell'Ente un commissario nella persona del rag. Livio Sardelli;

Visti i Regi decreti 10 dicembre 1929, 27 marzo, 8 agosto e 9 ottobre 1930 coi quali il termine assegnato al predetto commissario è stato prorogato;

Vista la proposta di proroga fatta dal prefetto di Mantova con nota del 29 novembre 1930, n. 24696, div. III;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di straordinaria gestione del predetto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al rag. Livio Sardelli, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio, è prorogato di mesi quattro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 41 Lavori pubblici, foglio n. 275.

(951)

REGIO DECRETO 23 dicembre 1930.

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, è stato riconosciuto come ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1772, con il quale l'on. Gino Marelli è stato nominato commissario per la gestione straordinaria del predetto Ente, con l'incarico di provvedere alla sistemazione ed alla riorganizzazione dell'amministrazione dell'Ente stesso;

Visti i Regi decreti 12 maggio 1930, n. 4872, e 4 settembre 1930 coi quali il termine assegnato al predetto commissario è stato prorogato;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria dell'Istituto citato, per dar modo al commissario di condurre a termine il proprio mandato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato all'on. Gino Marelli quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, è prorogato al 28 febbraio 1931-IX.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato poi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 41 Lavori pubblici, foglio n. 276.

(952)

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930.

Radiazione del corso d'acqua « Caponera Barona » dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio 5372, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, al cui n. 20 è inscritto per tutto il suo corso, la Roggia Caponera Barona;

Vista la sentenza 30 giugno-18 luglio 1923 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano nella causa promossa con ricorso 30 marzo 1922 dagli utenti della Roggia Caponera Barona: Collegio della Guastalla di Milano in persona del suo presidente avv. cav. uff. Flaminio Binda, Simonetta cav. Luigi e Simonetta Luigia ved. De Vecchi, contro il Ministero dei lavori pubblici, per cancellazione della Roggia Caponera Barona dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Ritenuto che con detta sentenza il Tribunale delle acque di Milano ha ordinato la cancellazione della Roggia Caponera Barona dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, per non aver essa i caratteri obbiettivi di acqua pubblica;

Viste le altre sentenze:

1. - 26 gennaio-25 febbraio 1927 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che ha rigettato il ricorso d'appello

promosso dal Ministero dei lavori pubblici avverso la sentenza 30 giugno-18 luglio 1923 del Tribunale delle acque di Milano;

2. - 6-15 giugno 1928 della Corte di cassazione del Regno a sezioni unite, che ha rigettato il ricorso promosso dal Ministero dei lavori pubblici avverso la sentenza 26 gennaio-25 febbraio del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della Roggia Caponera Barona dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso d'acqua Caponera Barona già inscritto per tutto il suo corso al n. 20 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, approvato con Nostro decreto 2 giugno 1921 sopracitato, è radiato dall'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Di Crollalanza.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 353.

(950)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1931.

Cessazione dalla carica del segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 — convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261 — con le successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e la approvazione dello statuto relativo;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, col quale il generale di divisione (ora generale di corpo d'armata) Tarditti nobile cav. Giuseppe fu nominato segretario generale della Unione predetta;

Visto lo statuto della Unione medesima;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale di corpo d'armata Tarditi nobile cav. Giuseppe cessa, dalla data del presente decreto, dalla carica di segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Gazzera — Sirianni.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 98 Guerra, foglio n. 75. — Squatriti.

(962)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1931.

Nomina di un vice presidente e del segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 — convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261 — con le successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e la approvazione dello statuto relativo;

Visto l'art. 6 dello statuto della Unione anzidetta;

Visto il R. decreto 6 novembre 1930, con cui i vice presidenti della Unione nazionale sopra citata cessarono dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Boriani cav. Giuseppe è nominato vice presidente della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il tenente colonnello di fanteria in aspettativa per riduzione di quadri D'Alonzo cav. Francesco è nominato, dalla data del presente decreto, segretario generale della Unione nazionale sopra citata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Gazzera — Sirianni.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 98 Guerra, foglio n. 76. — Squatriti.

(963)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1931.

Revoca del decreto Ministeriale 8 settembre 1928 concernente l'istituzione del campo di fortuna di Cecina (Livorno).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1928, riguardante l'istituzione di un campo di fortuna a Cecina;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 8 settembre 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Cecina in provincia di Livorno.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(953)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1931.
Revoca del decreto Ministeriale 31 luglio 1928 concernente l'istituzione del campo di fortuna di Campiglia Marittima (Livorno).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1928, riguardante l'istituzione di un campo di fortuna a Campiglia Marittima;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 31 luglio 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Campiglia Marittima in provincia di Livorno.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(954)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1931.
Revoca del decreto Ministeriale 31 luglio 1928 concernente l'istituzione del campo di fortuna di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1928, riguardante l'istituzione di un campo di fortuna a Grosseto;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 31 luglio 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Grosseto.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(955)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1931.
Revoca del decreto Ministeriale 14 febbraio 1930 concernente l'istituzione del campo di fortuna di Albinia (Grosseto).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 febbraio 1930, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Albinia in provincia di Grosseto;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

È revocato il decreto Ministeriale 14 febbraio 1930-VIII, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Albinia in provincia di Grosseto.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(956)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Urbancic di Antonio, nata a Tatre (Istria) il 20 gennaio 1901 e residente a Alber di Tomadio, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Urbancic è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7342)

N. 11419-30014.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Stana Urbancic di Antonio, nata a Sant'Antonio di Moccò il 10 luglio

1906 e residente a Cave Auremiane, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Stana Urbancic è ridotto in Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7343)

N. 11419-30438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Isacco Veliach fu Giovanni, nato a Muggia il 12 gennaio 1907 e residente a Albaro Vescovà n. 166, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Veglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Isacco Veliach è ridotto in « Veglia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Valeria Rasen in Veliach di Giovanni, nata il 5 settembre 1908, moglie;
2. Alma di Isacco, nata il 27 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7344)

N. 11419-29029.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pogatschnig di Giovanni, nato a Monfalcone il 19 luglio 1904 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pogacini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pogatschnig è ridotto in « Pogacini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn, 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7345)

N. 11419/1306/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Abram Maria di Giacomo vedova Kocijancic, nata a Slivia di Castelnuovo il 28 agosto 1876 e residente a Trieste, Pass. S. Andrea n. 86, sono restituiti nella forma italiana di « Abrami » e « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna fu Giovanni, nata il 27 luglio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7346)

N. 11419/1317/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Casimiro fu Casimiro, nato a Cherso il 15 ottobre 1862 e residente a Trieste, via Vettor Carpaccio, 10-II, è restituito nella forma italiana di « Chersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7347)

N. 11419/1316/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Cociancich Beatrice fu Marco, nata a Castellier di Visinada l'8 luglio 1906 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 22, piano terra, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Graziella di Beatrice, nata il 29 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7348)

N. 11419/1308/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Comar Anna di Giuseppe ved. di Kocijancic Giuseppe, nata a Ioannis il 21 novembre 1879 e residente a Trieste, via di Rena, 9, sono restituiti nella forma italiana di « Comari-Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7349)

N. 8586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 6 luglio 1929 presentata dal sig. Plattner Giuseppe di Francesco per la riduzione del suo cognome in forma italiana;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizine;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Plattner Giuseppe, figlio di Francesco e di Maria Erschbaumer, nato a Bolzano il 14 agosto 1898, è ridotto nella forma italiana di « Plata » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i componenti la famiglia del richiedente e cioè:

1. Plattner Maria nata Pradlwarter di Giuseppe, nata il 22 agosto 1904 a Bolzano;
2. Plattner Giuseppina di Giuseppe, nata il 3 febbraio 1924, figlia;
3. Plattner Alfredo di Giuseppe, nato il 14 gennaio 1925, figlio;
4. Plattenr Gualtiero di Giuseppe, nato il 23 febbraio 1926, figlio;
5. Plattner Gisella di Giuseppe, nata il 31 agosto 1930, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistente in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Plattner è stato corretto in quello di « Plata » con decreto del prefetto di Bolzano in data 2 gennaio 1931-IX »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: G. B. MARZIALI.

(93)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 gennaio 1931-IX il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1931, n. 14 — recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

(964)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla Cattedra di patologia e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925 ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, con il quale il personale assistente viene ripartito fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e successive modificazioni;

Visto il benestare della Finanza concesso con Ministeriale del 31 dicembre 1930, n. 119738;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla Cattedra di patologia e clinica medica presso questo Istituto (gruppo *A*, grado 11°) con lo stipendio iniziale di L. 8184 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1584 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047, modificata col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della Cattedra, fino al 4° grado incluso, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggiore numero dei voti e fra essi il titolare della Cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso, dovranno far pervenire entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alla segreteria dell'Istituto, la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una Università od Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della prova di esame, che avrà luogo in Torino presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non ha altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Torino, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore: prof. PIETRO GHISLENI.

(214)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei posti di perfezionamento presso la Scuola di canto del Teatro Reale dell'Opera in Roma.

IL MINISTRO PER LA EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di perfezionamento presso la Scuola di canto del Teatro Reale dell'Opera in Roma, bandito in data 2 dicembre 1930-IX;

Considerata la necessità di bandire un nuovo concorso per il godimento dei posti anzidetti;

Decreta:

1. — E' aperto un concorso per esami tra cantanti i quali aspirino a frequentare per l'anno 1931 un corso di perfezionamento presso la Scuola di canto del Teatro Reale dell'Opera in Roma.

Il corso di perfezionamento è posto sotto l'alta tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la presidenza del direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma, alla cui vigilanza tecnica e disciplinare sono affidati i vincitori del concorso.

2. — I posti messi a concorso sono in numero di sei, preferibilmente così distribuiti: uno per soprano, uno per mezzo soprano, due per tenore, uno per baritono e uno per basso.

3. — A ciascuno dei vincitori sarà assegnato un premio annuo di L. 12.000.

Il premio sarà ripartito in dieci rate mensili di L. 1200, la cui prima rata sarà corrisposta all'inizio del corso. Le rate successive verranno corrisposte su rilascio di nulla osta del direttore del Regio conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

4. — La durata del corso è normalmente di un anno. Il beneficio della iscrizione al corso e il relativo godimento del premio potranno essere riconfermati per un secondo anno, ma non oltre.

5. — Potranno prender parte al concorso giovani di ambo i sessi, di nazionalità italiana, i quali alla data di scadenza del presente concorso non abbiano superato i 30 anni di età.

Gli aspiranti dovranno rivolgere apposita domanda su carta da bollo da L. 5 al Ministero dell'educazione nazionale inviandola alla segreteria del Regio conservatorio di musica in Roma (via dei Greci, 18) a cui dovrà pervenire non oltre le ore 19 del giorno 14 febbraio 1931-IX. La domanda dovrà contenere la dichiarazione, da parte del candidato, che egli è cittadino italiano nonchè la indicazione della sua data di nascita. Non saranno ammessi a godere i benefici di cui al presente concorso quei candidati i quali, entro il 15 marzo 1931 non abbiano presentato, redatti in carta legale, i certificati di nascita e di nazionalità italiana.

6. — Gli esami avranno luogo presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma. Tutti i concorrenti dovranno tenersi pronti a raggiungere subito, dietro chiamata e a loro spese, la sede degli esami.

I candidati saranno sottoposti alla seguente prova di esame:

Esecuzione parziale o totale di due pezzi preparati dal candidato; il primo pezzo sarà scelto tra le opere più importanti dell'antica scuola italiana dell'ottocento; il secondo tra le liriche e le opere teatrali moderne più accreditate.

7. — I vincitori, oltre il corso di perfezionamento di cui al n. 1 frequenteranno, ove occorra, nel predetto Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia, quei corsi complementari sussidiari che il direttore del Conservatorio, presidente del corso, riterrà necessari alla integrazione della loro cultura.

8. — I vincitori potranno essere gratuitamente utilizzati per l'arte loro durante il corso nelle rappresentazione liriche al Teatro Reale dell'Opera.

9. — Il concorso verrà giudicato da una Commissione di cinque membri così composta: di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale, di un rappresentante del Governatorato di Roma, del direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia, del direttore d'orchestra della stagione del Teatro dell'Opera per il 1930-31. La Commissione stessa è autorizzata ad escludere dalla audizione di cui al n. 6 i candidati che abbiano partecipato al concorso precedente bandito il 2 dicembre 1930-IX.

10. — La Commissione giudicatrice, oltre i vincitori, potrà segnalare al Ministero dell'educazione nazionale altri concorrenti che essa ritenga meritevoli di seguire il corso. A costoro però non spetta alcun premio.

11. — Il premio assegnato ai vincitori potrà, per le rate non ancora corrisposte come dal n. 3, essere sospeso e revocato per gravi motivi disciplinari o per mancanza di profitto anche se dipendente da motivi di salute che si prolunghino oltre due mesi.

12. — La sospensione e revoca di cui al numero precedente saranno dichiarate dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta del direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma.

Il pagamento del premio potrà essere sospeso anche durante il periodo in cui si attende la decisione ministeriale.

13. — Coloro che abbiano goduto di uno dei premi di cui al presente bando, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera in Roma per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso (annuale o biennale). Qualora il detto Teatro dentro il mese di ottobre non li abbia scritturati essi dovranno considerarsi posti in libertà.

14. — Il Ministero dell'educazione nazionale rilascierà ai vincitori del premio, quando abbiano lodevolmente compiuto il corso, un diploma o attestato d'onore.

Roma, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 23 gennaio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Augusto Pucci a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Lucca.

Giuseppe Rossi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Mantova.

Aldo Gritti a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Aosta.

(958)

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 24 gennaio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Mario Gambardella a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Teramo.

Sig. Gennari Agide a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Ravenna.

(959)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di certificato consolidato 3,50 per cento.

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 %, n. 457980, per la rendita annua di L. 52,50 intestato a Ielmoni Domenica fu Giovanni, nubile, domiciliata a Toceno (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5293)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 24.

Il signor Rivero Luca, quale podestà del comune di Acceglio, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Rocca Pompeo del Tribunale di Cuneo, il 18 luglio 1930-VIII ha diffidato il Reverendo don Allemandi Costanzo fu Gio. Giorgio, titolare della Parrocchia di Sant'Anna in Unerzio, frazione di Acceglio, a restituirgli entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato del consolidato 3,50 % n. 29023 di L. 301 intestato al comune di Acceglio, di cui si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si dichiara che trascorso il termine di sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato dal detto podestà di Acceglio sig. Rivero Luca.

Roma, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5294)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 25.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.86	Oro	368.52
Svizzera	369 —	Belgrado	33.79
Londra	92.762	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.675	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	195.75	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.90
Peso Argentino Oro	13.26	Rendita 3.50 % (1902)	66,50
Peso Argentino Carta	5.815	Rendita 3 % lordo	42.175
New York	19.099	Consolidato 5 %	81.35
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	78.475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio e detratto il decimo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato da accettarsi per la cauzione degli Agenti della riscossione (1° Semestre 1931-IX).

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3.50 % (netto) 1906	68.06	66.31	61.43	59.68
2	Rendita 3.50 % (netto) 1902	63.45	61.70	57.28	55.53
3	Rendita 3 % lordo	41.33	40.13	37.32	36.12
4	Consolidato 5 %	81.36	78.86	73.48	70.98
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4.50 %	85.64	83.39	77.31	75.06
6	» » 1916 5 %	88.80	86.30	80.17	77.67
7	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78.21	76.46	70.57	68.82
8	Debito Redimibile 4.75 %	421.37	409.50	380.42	368.55
9	» » 3.50 %	354.85	343.10	320.24	311.49
10	» » 3 %	320.01	312.51	288.76	281.26
11	Prestito Blount 5 % (unitario)	85.49	82.99	77.20	74.70
12	Prestito Blount 5 % (quintuplo)	418.70	408.70	37[illegible]83	367.83
13	Obblig. pei lavori del Tevere 5 %	430.84	420.84	388.77	378.76
14	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	425.10	415.10	383.59	373.59
15	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	400.21	390.21	361.19	351.19
16	» Ferrov. Mediterr. Adriat. Sicule 3 %	241.31	235.53	217.76	211.98
17	» Strade Ferrate Romane 3 %	291.48	285.70	262.91	257.13
18	» Strade Ferrate del Tirreno 5 %	441.23	431.23	398.11	388.11
19	» Strade Ferrate Maremmane 5 %	421.21	411.21	380.09	370.09
20	» Strade Ferrate Vittorio Emanuele 3 %	287.77	281.77	259.60	253.60
21	» Strade Ferrate Cuneo 3 %	280.74	274.74	253.27	247.27
22	» Strade Ferrate Torino-Savona-Acqui 3 %	275.16	269.16	248.25	242.25
23	» Strade Ferrate Udine-Pontebba 5 %	342.40	332.69	309.14	299.43
24	» Strade Ferrate Lucca-Pistoia 3 %	265.41	260.58	239.36	234.53
25	» Strade Ferrate Cavallermaggiore-Aless. 3 %	277.78	272.01	250.58	244.81
26	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	327.45	321.69	295.29	289.53
27	» » » A. B. 3 %	320 —	314.24	288.58	282.82
28	» Ferrovia Centrale Toscana 5 %	598.40	588.84	539.52	529.96
29	Azioni Ferrovie Cavallerm.-Brà 3 %	149 —	141.81	134.82	127.63
30	Azioni Ferrovie Brà-Cantalupo	150 —	..	135 —	—
	c) Buoni:				
31	Novennali - scad. 15 Novembre 1931 - 5 %	101.11	98.61	91.25	88.75
32	» » 15 Novembre 1932 - 4.75 %	99.04	96.67	89.38	87.01
33	» » 15 Maggio 1934 - 5 %	99.11	96.61	89.45	86.95
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	247.56	242.01	223.36	217.81
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	149.68	145.68	135.12	131.12
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	349.44	340.07	315.44	306.07
37	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	723.75	705 —	653.25	634.50
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	62.73	60.92	56.64	54.83
39	Cartelle Credito Fondiario Banco Napoli 3.50 %	469.51	460.76	423.44	414.69
40	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	441.22	428.72	398.35	385.85
41	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	487.94	472.94	440.65	425.65
42	Obbligazioni 6 % Città di Torino	502.18	487.18	453.47	438.47

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
43	Prestito Austriaco 6.50 %	516.01	499.76	466.04	449.79
44	» Polacco 7 %	514.35	496.85	464.67	447.17
	Obbligazioni (Fondiarie).				
45	Banca d'Italia 3.75 %	453.14	443.77	408.77	399.40
46	Ist. Ital. di Credito Fondiario - Roma 5 %	442.29	429.79	399.32	386.82
47	» » » » » 4.50 %	428.09	416.84	386.41	375.16
48	» » » » » 4 %	412.56	402.56	372.31	362.31
49	» » » » » 3.50 %	381.90	373.15	344.59	335.84
50	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	424.42	415.05	382.92	373.55
51	» » » » 5 %	456.65	444.15	412.24	399.74
52	» » » » 6 %	494.89	479.89	446.91	431.91
53	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 % (quintuplo)	433.59	421.99	391.49	378.99
54	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	417.63	406.38	377 —	365.75
55	» » » 6 %	471.73	456.73	426.06	411.06
56	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	482.50	472.50	435.25	425.25
57	» » » » 3.75 %	430.37	421 —	388.27	378.90
58	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	382.05	372.05	344.85	334.85
59	» » » » 5.50 %	434.31	420.56	392.26	378.51
60	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	474.27	459.27	428.35	413.35
61	» » » » 5 % (nuova emissione)	486.38	473.88	439 —	426.50
62	» » » » 5 % (vecchia emissione)	446.25	435 —	402.75	391.50
63	» » » » 4 %	434.02	424.02	391.62	381.62
64	» » » » 3.50 %	421.89	413.14	380.58	371.83
65	Cassa Risparmio di Verona 3.75 % (lordo)	467.77	458.40	421.93	412.56
66	Cassa Risparmio di Bologna 6 %	511.36	496.36	461.73	446.73
67	» » » 5 % (lordo)	475.55	464.99	429.06	418.50
68	» » » 4.50 %	429.50	420 —	387.50	378 —
69	» » » 4 %	423.47	415 —	381.97	373.50
70	» » » 3.50 %	412.47	405 —	371.97	364.50
71	Istituto Credito Fondiario dell'Istria 5 %	87.32	84.82	78.84	76.34
72	Monte Paschi - Siena - netto 6 %	512.34	497.34	462.61	447.61
73	» » » lordo 5 %	434.90	425.28	392.38	382.76
74	» » » lordo 4.50 %	418.66	410 —	377.66	369 —
75	» » » netto 4.50 %	431.47	420.22	389.45	378.20
76	» » » netto 3.50 %	415.97	407.22	375.25	366.50
77	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	443.82	434.45	400.38	391.01
78	» » » 3.50 %	390.64	381.89	352.46	343.71
79	» » » 5 %	455.96	443.46	411.62	399.12
80	Istituto Credito Fondiario Gorizia 5 %	462.50	450 —	417.50	405 —
81	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 %	373.82	358.82	337.94	322.94
82	Banca Nazionale del Lavoro e Cooperaz. 5 %	402.23	389.73	363.26	350.76
83	» » » » » 5.50 %	417.34	403.59	376.99	363.24
84	Istituto Credito Fondiario Roma, 6 %	500.86	485.86	452.28	437.28
	Prestiti all'Estero.				
85	Prestito Morgan $	99.794	96.294	90.165	86.665
86	» » Lit.	1 905.66	1 838.83	1 721.78	1 654.95

(961)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.